



Questura di Roma

Estremi dell'atto: 2020/_____

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA TRASGRESSORE

Cognome: _____ Nome: _____
nato/a il _____ a _____ residente a _____
Indirizzo _____
Documento _____ tel. _____

RESPONSABILE IN SOLIDO (Art.6 L.689/81)

cognome: _____ nome: _____
nato a il _____ a _____ residente a _____
indirizzo _____
documento _____ tel. _____
società _____ P.IVA _____
sede legale _____

In data _____ alle ore _____ in Roma, via _____,
presso _____ e noi sottoscritti Ufficiali/Agenti di P.G appartenenti all'ufficio in
intestazione, _____

diamo atto di aver accertato, in data odierna, alle ore ed all'indirizzo suindicato, la violazione dell'articolo 1, comma
2 lettera _____ Decreto Legge 25/03/2020, n. 19, in quanto, salvo che il fatto non costituisca reato, il trasgressore
mancava di osservare le misure di contenimento adottate con provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 2 stessa
norma.-----

In particolare _____

In merito a quanto sopra detto l'interessato/a dichiara quanto segue: _____

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Sanzione. Ogni violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00.-----
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura di euro **400,00**. Se il
pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione è prevista la decurtazione della sanzione pecuniaria
del 30% risultando pari a euro **280,00**, così come previsto dall'articolo 4 comma 3 del D.L. 25/03/2020 nr. 19, articolo 202 commi
1, 2 e 2.1 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285 e art. 108 del D.L. del 17/03/2020 nr. 18 (Cura Italia).-----

All'accertamento perché necessario ad impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione si applica la chiusura provvisoria
nel termine di 5 giorni dell'attività indicate nell'articolo 1 comma 2 lett. i), m), p), u), v), z), aa) a partire dalla data di contestazione
o notifica.-----

Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata dal Prefetto a cui
è trasmesso il presente verbale.-----

Il pagamento in misura ridotta potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale a mezzo apposito modulo
precompilato F/23 (indicazioni su F/23: **estremi dell'atto sopra riportate; Punto 6 2RM; Punto 7 H501; Punto 9 PA; Punto 11
741T; Punto 12 SANZIONE AMMINISTRATIVA**), oppure mediante versamento presso sportelli dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.-----

**Si fa presente che l'interessato/a dovrà portare in visione presso questi uffici l'attestazione dell'avvenuto pagamento
ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI.**-----

In caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima
(articolo 4 comma 5 stessa norma).-----

Copia del presente verbale viene consegnata al trasgressore il quale potrà prendere visione delle garanzie difensive a tergo di
quest'atto, l'Autorità competente è il PREFETTO DI ROMA.-----

Quanto sopra redatto viene previa lettura, confermato e sottoscritto dagli operanti e dalle parti interessate.-----

Il Trasgressore

Timbro dell'Ufficio

Il Verbalizzante

AVVERTENZE A TERGO



Questura di Roma

ESTRATTO L. 24-11-1981 n. 689 Modifiche al sistema penale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

17. Obbligo del rapporto.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto⁽²³⁾. Deve essere presentato al prefetto il rapporto⁽²⁴⁾ relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente⁽²⁵⁾.

18. Ordinanza-ingiunzione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890⁽²⁶⁾. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa^{(27) (28) (29) (30)}.

19. Sequestro.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione.

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento^{(34) (35)}. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata⁽³⁶⁾. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito⁽³⁷⁾. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria⁽³⁸⁾. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile⁽³⁹⁾. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile^{(40) (41) (42) (43) (44) (45)}.

RELATA DI NOTIFICA (Art.14 legge 24.11.1981 nr.689)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, alle ore _____, in Roma _____, il sottoscritto Ufficiale/Agente di P.G. _____, ha notificato il retroscritto verbale al/alla sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ identificato/a a mezzo _____ nr. _____ ril. il _____ da _____, mediante consegna di una copia allo/alla stesso/a.-----
In merito a quanto sopra detto l'interessato/a dichiara quanto segue: _____

L'INTERESSATO/A

L'UFF.LE/AGENTE DI P.G.